Ministero degli Esteri

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno III Mogadiscio, 2 Luglio 1962 Suppl. N. 1 al N. 7

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREZZO: So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia So. 100; Estero So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 1962, n. 1: *Ordinamento del Notariato.* Pag. 3

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

Stamperia del Governo
- Mogadiscio —

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 1962, n. 1.
Ordinamento del Notariato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 62 della Costituzione;
VISTA la legge 15 febbraio 1961, n. 8;
RITENUTA la necessità di approvare le norme di attuazione di cui alla precitata legge;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;
SU PROPOSTA del Ministro di Grazia e Giustizia;

DECRETA:

TITOLO PRIMO

Disposizioni generali

Art. 1.

I notai sono pubblici ufficiali istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.

Ai notai è concessa anche la facoltà di:

1) sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;
2) ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;

3) ricevere in deposito atti pubblici, in originale ed in copia, scritture private, carte e documenti, anche se redatti all'estero;

4) firmare e vidimare i libri commerciali secondo le disposizioni delle leggi civili e commerciali;

5) ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti;

6) rilasciare copie ed estratti di documenti ad essi esibiti e di libri e registri commerciali;

7) rilasciare certificati di esistenza in vita;

8) procedere, in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria:

a) alla apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;

b) agli inventari in materia civile e commerciale;

c) agli incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie.

I notai esercitano, inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.

Art. 2.

L'ufficio di notaio è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato o da Enti pubblici, con la professione di avvocato o di procuratore, con la qualifica di commerciante.

Sono eccettuati da questa disposizione gli impieghi puramente letterari e scientifici; gli impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza e quelli relativi a pubblico insegnamento.

TITOLO SECONDO

Dei notai

CAPO PRIMO

(Della pratica notarile)

Art. 3.

Il registro dei praticanti notai è tenuto dal Consiglio notarile.

Chi vuole ottenere la iscrizione fra i praticanti deve presentare la domanda al Consiglio notarile allegando gli attestati che provino il concorso dei requisiti indicati nei numeri 3 e 4 dell'art. 1 della Legge 15 febbraio 1962, n. 8, nonchè la dichiarazione di consenso da parte del notaio presso cui vuole eseguire la pratica.

Il Consiglio notarile delibera sulla iscrizione e la sua deliberazione deve essere sempre motivata.

Art. 4.

Il segretario del Consiglio notarile, appena sia ordinata la iscrizione dell'aspirante notaio tra i praticanti, prende nota del provvedimento in apposito registro.

L'iscrizione deve essere data e deve enunciare le generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza del praticante, la data della laurea o del diploma, ed il nome del notaio presso cui la pratica sarà fatta.

Art. 5.

Il tempo della pratica si computa dal giorno della iscrizione nel registro dei praticanti.

La pratica deve essere effettiva e continua. Per proseguirla, nel caso di interruzione, il praticante deve far constatare al Consiglio notarile i motivi per i quali la interruppe; e, qualora siano questi riconosciuti a lui non imputabili, gli sarà tenuto conto della pratica fatta precedentemente.

La pratica si ha per interrotta se il praticante abbia cessato di frequentare lo studio del notaio, anche ad intervalli, per un mese.

A dimostrare la continuità della pratica, il praticante deve esibire ogni bimestre al Consiglio notarile analogo certificato del notaio presso cui la compie. A cura del segretario del Consiglio notarile detto certificato è annotato nel registro dei praticanti.

Della compiuta pratica è rilasciato attestato all'aspirante notaio dal Presidente del Consiglio notarile.

Art. 6.

Il praticante che intende proseguire la pratica presso altro notaio, deve farne dichiarazione al Consiglio notarile, presentando il certificato di aver adempiuto i doveri della pratica per il tempo anteriore, ed il certificato di accettazione del notaio presso cui vuole continuarla.

Approvata la nuova designazione, il segretario del Consiglio notarile ne prende nota nel registro dei praticanti.

CAPO SECONDO

(Del concorso per la nomina a notaio).

Art. 7.

La nomina a notaio si consegue mediante concorso per esame.

Non possono partecipare al concorso coloro che, alla data di pubblicazione del relativo bando, abbiano compiuto il 55° anno di età.

Art. 8.

Il concorso è disposto con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia. Il decreto determina il numero dei posti messi a concorso, fissa il termine

per la presentazione delle domande di ammissione, enumera i documenti che i candidati debbono produrre a dimostrazione del possesso dei requisiti indicati nell'art. 1 della legge 15 febbraio 1961, n. 8, stabilisce le norme per la disciplina ed il metodo degli esami, ed indica i giorni in cui avranno luogo le prove scritte.

Art. 9.

Il Ministro di Grazia e Giustizia, premessi tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti e ne dà ad essi partecipazione individuale.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, è composta:

a) di un Magistrato il quale la presiede;

b) di un funzionario del Ministero di Grazia e Giustizia;

c) di un professore di materie giuridiche dell'Istituto Universitario di Mogadiscio, ovvero di un notaio in esercizio.

Con lo stesso decreto il Ministro può nominare commissari supplenti e designa un funzionario delle cancellerie per le funzioni di segretario.

Art. 11.

L'esame è scritto ed orale.

L'esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche, riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà e un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto civile e commerciale, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 12.

Per ciascuna delle prove scritte ed orali ogni commissario dispone di dieci punti.

Non è ammesso agli orali il concorrente che non abbia riportato almeno diciotto punti in ciascuna delle prove scritte.

L'esame orale si intende superato se il concorrente abbia riportato almeno diciotto punti in ciascun gruppo di materie.

Art. 13.

La Commissione, in base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato, forma la graduatoria generale dei concorrenti dichiarati idonei.

A parità di voti, hanno la precedenza in graduatoria coloro che abbiano anteriormente superato esami di concorso per la nomina a notaio, con precedenza fra loro in base alla votazione complessiva più favorevole da ciascuno riportata in uno degli esami stessi.

A parità ancora di condizioni, la precedenza è attribuita a colui che da maggior tempo abbia ultimata la pratica notarile, e, successivamente, al più anziano di età.

Art. 14.

Le deliberazioni della Commissione debbono essere prese con l'intervento di tutti i commissari.

Di tutte le operazioni del concorso viene redatto quotidianamente processo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente,, dai membri della Commissione e dal segretario.

Art. 15.

Il Ministro di Grazia e Giustizia esercita l'alta sorveglianza sulle operazioni del concorso. Egli può intervenire alle sedute della Commissione ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ed ha facoltà di annullare i concorsi nei quali siano avvenute irregolarità.

Art. 16.

La graduatoria dei concorrenti è approvata con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia dopo accertata la regolarità delle operazioni del concorso. I primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori del concorso.

Insieme con la graduatoria è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica l'elenco delle sedi notarili disponibili per la assegnazione ai vincitori del concorso.

Costoro nei quindici giorni successivi alla pubblicazione possono far pervenire al Ministero una dichiarazione contenente l'indicazione delle sedi nelle quali preferirebbero essere assegnati.

Trascorso il termine indicato nel comma precedente, il Ministro provvede alla nomina dei vincitori del concorso assegnando loro le sedi comprese nell'elenco pubblicato, tenuto conto delle indicazioni di preferenza da essi fatte, secondo l'ordine della graduatoria. Qualora manchi la indicazione e le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria, il Ministro provvede di ufficio alla assegnazione della sede.

Art. 17.

Gli effetti del concorso cessano quando sia stato provveduto al numero dei posti indicati nel bando. E' tuttavia in facoltà del Ministro di

Grazia e Giustizia di nominare notai in sostituzione dei vincitori del concorso che rinuncino o che per qualsiasi ragione non siano nominati, altrettanti concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Può provvedersi alla sostituzione nello stesso modo anche quando la rinuncia avvenga dopo la nomina, o quando il notaio nominato decada dall'ufficio per non aver assunte le sue funzioni nel termine prescritto. In tali casi la facoltà di provvedere mediante sostituzione non può essere più esercitata quando sia stato pubblicato il decreto che bandisce un nuovo concorso.

CAPO TERZO

(Dell'esercizio delle funzioni notarili).

Art. 18.

Il notaio, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, deve:

1) prestare giuramento, davanti al Presidente del Consiglio notarile «di essere fedele alla Repubblica Somala ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al suo ufficio»;
2) ricevere dal Consiglio notarile il sigillo;
3) scrivere in un registro apposito, tenuto nella segreteria del Consiglio notarile, la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto;
4) adempiere agli altri obblighi indicati nell'art. 20.

Art. 19.

Il sigillo menzionato nel numero 2 del precedente articolo deve avere il diametro di trentacinque millimetri e deve rappresentare lo stemma nazionale circondato della leggenda «N..... N..... N..... notaio in N.....», senza aggiunta di altri titoli od indicazioni.

Qualora, a seguito di trasferimento del notaio o per altra ragione, si debba modificare alcuna delle indicazioni della leggenda, il Consiglio notarile rilascia un nuovo sigillo dopo aver ritirato l'altro.

Nel caso di smarrimento del sigillo, il Consiglio notarile ne fornisce un altro, nel quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale. Se il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaio non potrà servirsene ma dovrà invece farne consegna immediata al Consiglio notarile.

Sia il sigillo ritirato a termini del secondo comma del presente articolo sia quello ritrovato vanno annullati a cura del Presidente del Consiglio notarile mediante un segno di croce, e devono essere conservati come quelli dei notai che hanno cessato dall'esercizio.

Prima della consegna del nuovo sigillo, dovrà esserne depositata l'impronta nel registro di cui al numero 3 del precedente articolo.

E' vietato al notaio di procurarsi altro sigillo oltre quello fornitogli dal Consiglio notarile.

Art. 20.

Il notaio deve, entro sessanta giorni dalla data del Bollettino Ufficiale della Repubblica nel quale viene pubblicato il decreto di nomina, compiere le formalità stabilite nell'art. 18 ed aprire lo studio nella sede assegnatagli.

Tale termine può essere abbreviato dal Ministro di Grazia e Giustizia per ragioni di pubblico servizio, come può essere dallo stesso Ministro prorogato di altri sessanta giorni, per gravi e giustificati motivi.

A prova dell'apertura dello studio il notaio deve produrre al Consiglio notarile analogo certificato da rilasciarsi dal Commissario Distrettuale del luogo, dopo assunte le necessarie informazioni.

Art. 21.

Le disposizioni degli artt. 18 e 20 si osserveranno anche nel caso di trasferimento del notaio da una ad altra sede, in quanto siano applicabili.

Il notaio trasferito ad altra sede notarile conserva la facoltà di tenere aperto lo studio per tutto il tempo concessogli dalla legge o prorogatogli dal Ministro di Grazia e Giustizia ai termini dell'art. 20, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nella nuova sede.

Tale facoltà cessa appena il successore abbia iniziato l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 22.

Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaio deve tenere nella sede assegnatagli, studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente nello studio stesso nei giorni della settimana e con l'orario che saranno fissati dal Presidente del Consiglio notarile.

Il notaio non può assentarsi dalla sede per più di dieci giorni in ciascun bimestre, salvo per ragioni di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso i pubblici uffici.

Volendo assentarsi per un tempo maggiore, deve ottenere il permesso dal Presidente del Consiglio notarile, che glielo può concedere per un termine non eccedente un mese. Per un termine più lungo, il permesso non può essere concesso che dal Ministro di Grazia e Giustizia, udito il parere del Consiglio notarile.

Art. 23.

Il notaio deve tenere esposta all'esterno del suo studio una tabella che riproduca la leggenda del proprio sigillo.

Deve altresì tenere esposto, in modo sempre visibile al pubblico, un avviso con la indicazione dei giorni e delle ore in cui lo studio è aperto ed egli vi assiste personalmente, e del luogo, in cui negli altri giorni e nelle altre ore, le parti possono fargli pervenire le loro comunicazioni

Art 24.

Il notaio è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.

Il notaio, nell'esercizio delle sue funzioni, in caso di necessità grave ed urgente, può richiedere direttamente e sotto la propria responsabilità l'assistenza della forza pubblica.

Art. 25.

Il notaio non può ricevere atti:

1) se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;
2) se vi intervengono come parti sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, ancorchè vi intervengono come procuratori, tutori od amministratori;
3) se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno dei suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaio, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore.

Il divieto di cui ai numeri 2 e 3 si estende nei confronti della moglie divorziata e dei parenti di questa o della moglie defunta, nei gradi anzidetti; non è applicabile, invece, ai casi di incanto per asta pubblica.

Art. 26.

Il notaio non può ricevere atti, nei quali intervengano persone che non siano assistite ed autorizzate in quel modo che è dalla legge espressamente stabilito, affinchè esse possano in nome proprio od in quello dei loro rappresentati giuridicamente obbligati.

Art. 27.

Il notaio può ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti.

CAPO QUARTO

(Del trasferimento dei notai)

Art. 28.

Il notaio può essere trasferito ad altra sede, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, solo in seguito a domanda.

Non può essere richiesto il trasferimento dal notaio il quale non abbia da almeno tre anni esercitato le sue funzioni nella sede occupata.

Art. 29.

Quando si verifichi la vacanza di una sede notarile, il Ministro di Grazia e Giustizia ne dà avviso mediante inserzione nel Bollettino Ufficiale della Repubblica.

Nel termine di trenta giorni da detta pubblicazione, gli aspiranti alla sede vacante debbono presentare analoga domanda al Consiglio notarile, il quale, nei venti giorni successivi alla scadenza del termine, trasmette le domande pervenute al Ministro, unitamente al proprio parere.

Nell'assegnazione della sede, tra più aspiranti, si terrà conto, in particolar modo, dell'anzianità di servizio, dei precedenti morali e disciplinari, del risultato conseguito nel concorso per la nomina a notaio, dei titoli legali e dei servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinità con il notariato.

Art. 30.

Il notaio, nell'atto della cessazione dalle funzioni nella sede dalla quale è trasferito, deve provvedere personalmente od a mezzo di procuratore speciale alla consegna all'Archivio notarile regionale degli atti ricevuti, dei repertori e dei registri.

CAPO QUINTO

(Della decadenza dalla nomina a notaio, della cessazione, sospensione) o interruzione dell'esercizio notarile).

Art. 31.

Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui all'art. 20, non assume l'esercizio, e non adempie agli obblighi stabiliti negli artt. 18 e 20. Questa disposizione si applica anche al caso di trasferimento di sede del notaio.

Art. 32.

La dispensa del notaio ha luogo:

1) per il compimento del 70° anno di età;
2) per la rinuncia all'esercizio delle funzioni;
3) qualora sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio per debolezza di mente o per infermità.

Se la debolezza di mente o la infermità è soltanto temporanea, il notaio può essere interdetto dall'esercizio per un tempo determinato non maggiore di un anno, Se al termine dell'anno la debolezza di mente o la infermità continui, si farà luogo alla dispensa.

Art. 33.

La rimozione del notaio ha luogo:

1) se accetta un impiego, esercita una professione od assume una qualifica incompatibili con l'esercizio del notariato;

2) se ha cessato, senza giustificato motivo, di comparire da oltre due mesi nella sua sede.

Art. 34.

L'inabilitazione, la sospensione e la destituzione del notaio hanno luogo nei casi determinati nel capo secondo del titolo sesto.

Art. 35.

La decadenza dalla nomina, la dispensa, la rimozione, la destituzione, la interdizione, la inabilitazione e la sospensione del notaio sono pronunziate dal Ministro di Grazia e Giustizia, con decreto, su proposta o sentito il parere del Consiglio notarile.

Art. 36.

Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il Conservatore dell'Archivio notarile regionale deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori, i registri e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaio od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli provvederà al deposito degli atti, dei repertori e dei registri presso l'Archivio.

Nel caso di sospensione, inabilitazione od interdizione, il Consiglio notarile determinerà se gli atti, i repertori ed i registri debbano rimanere tuttavia presso il notaio sospeso, inabilitato od interdetto, ovvero provvisoriamente depositati presso l'Archivio notarile regionale.

Art. 37.

Il sigillo del notaio morto o che ha cessato dall'esercizio od è stato trasferito ad altra sede, deve essere depositato presso il Consiglio notarile a cura, ove non possa provvedervi il notaio, del Conservatore dell'Archivio notarile regionale.

Sull'incisione sarà eseguito, d'ordine del Presidente del Consiglio notarile, un segno, a norma del quarto comma dell'art. 19, per cui il sigillo sia reso inservibile, ma si possa sempre riconoscere.

Deve pure provvedersi al deposito presso il Consiglio notarile del sigillo del notaio che ha cessato temporaneamente dall'esercizio, finchè dura tale cessazione.

CAPO SESTO

(Dei coadiutori).

Art. 38.

Quando per assenza, sospensione, inabilitazione, interdizione per malattia, o per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il notaio non possa esercitare le proprie funzioni, il Ministro di Grazia e Giustizia, su richiesta del notaio o di ufficio, sentito il parere del Consiglio notarile, può provvedere alla nomina di un coadiutore fra le persone che abbiano tutti i requisiti per la nomina a notaio, o anche tra notai esercenti in sedi viciniori.

Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di futura successione.

Art. 39.

Sono comuni ai coadiutori tutte le disposizioni riguardanti i notai, in quanto applicabili.

Il sigillo del coadiutore dovrà contenere la leggenda «N..... N..... N..... coadiutore di N..... N..... N..... notaio in N.....».

Al notaio coadiuvato spetterà soltanto la metà degli onorari per le operazioni compiute dal coadiutore, a vantaggio del quale saranno devoluti i rimanenti proventi.

TITOLO TERZO

Degli atti notarili.

CAPO PRIMO

(Della forma degli atti notarili).

Art. 40.

L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti, e, salvo che la legge stabilisca diversamente, di due testimoni.

La presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai numeri da 1 ad 8 dell'art. 1, nonchè in quelli di autenticazione delle firme apposte su titoli all'ordine, e in genere su tutti i titoli commerciali trasmissibili mediante girata.

Spetta al notaio di dirigere la compilazione dell'atto dal principio alla fine, anche nel caso che lo faccia scrivere da persona di sua fiducia; a lui solo compete d'indagare la volontà delle parti e di chiedere, dopo di aver dato ad esse lettura dell'atto, se sia conforme alla loro volontà

Art. 41.

Per tutti gli atti tra vivi, eccettuate le donazioni ed i contratti di matrimonio, la parte o le parti che sappiano leggere e scrivere, hanno facoltà di rinunziare di comune accordo alla assistenza dei testimoni all'atto. Il notaio farà espressa menzione di tale accordo in principio dell'atto.

Se una sola delle parti non consenta alla detta rinunzia, l'atto dovrà essere compiuto con l'assistenza dei testimoni.

L'atto ricevuto in conformità della presente disposizione, deve considerarsi a tutti gli effetti come compiuto con l'assistenza dei testimoni.

Art. 42.

Il notaio deve essere personalmente certo dell'identità personale delle parti.

In caso contrario deve accertarsene per mezzo di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere anche testimoni.

Art. 43

I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica e stranieri in essa residenti, avere il pieno esercizio dei diritti civili e non essere interessati all'atto.

Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, coloro che si trovino nei confronti del notaio e delle parti nei rapporti indicati nell'art. 25, e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere.

I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro di ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente comma, nè il non sapere o il non potere sottoscrivere.

Art. 44

L'atto notarile è intitolato con la formula seguente:

REPUBBLICA SOMALA.

L'atto notarile deve contenere:

1) l'indicazione in lettere per esteso dell'anno, del mese, del giorno, e del luogo in cui è ricevuto;

2) le generalità e l'indicazione della sede del notaio;

3) le generalità, il luogo e la data di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti.

Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante.

La procura deve rimanere annessa all'atto medesimo o in originale o in copia, a meno che l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaio rogante;

4) la dichiarazione della certezza della identità personale delle parti e dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti;

5) l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per esteso, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell'atto;

6) la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto, in modo da non potersi scambiare con altre.

Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, con l'indicazione della loro natura ed estensione, del luogo in cui si trovano, e dei loro confini, in modo da accertare l'identità degli immobili stessi;

7) l'indicazione dei titoli e delle scritture che si inseriscono nell'atto;

8) la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo fu data dal notaio lettura alle parti, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti;

9) la menzione che l'atto è stato scritto dal notaio o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;

10) la sottoscrizione con le generalità delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaio.

I fidefacienti possono allontanarsi dopo la dichiarazione prescritta al numero 4. — In tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazione, e il notaio ne deve fare menzione.

Se alcuna delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaio deve far menzione di questa dichiarazione;

11) per gli atti di ultima volontà, l'indicazione dell'ora in cui la sottoscrizione dell'atto avviene. Tale indicazione sarà pure fatta, quando le parti lo richiedano, o il notaio lo ritenga opportuno, negli altri atti;

12) negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio, delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaio, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali.

Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio delle scritture e dei titoli inserti nell'atto, eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati.

Se le parti intervenute, che sappiano e possano sottoscrivere, eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.

La firma marginale del notaio nei fogli intermedi non è necessaria se l'atto è stato scritto tutto di sua mano.

Art. 45.

La firma che il notaio appone in fine dell'atto, deve essere munita dell'impronta del suo sigillo.

Art. 46.

Gli originali degli atti notarili debbono essere scritti con inchiostro indelebile, in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.

Occorrendo di togliere, variare o aggiungere qualche parola prima della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete e dei testimoni, il notaio deve:

1) cancellare mediante interlineazione le parole che si vogliono togliere o variare, in modo che si possano sempre leggere;
2) portare le variazioni ed aggiunte in fine dell'atto per postilla, prima delle sottoscrizioni;
3) fare menzione in fine dell'atto e prima delle stesse sottoscrizioni del numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille nonchè della lettura delle postille stesse se fatte dopo che sia stata data lettura dell'atto.

Nel caso che i fidefacienti si siano allontanati prima della fine dell'atto a norma del numero 10 dell'art. 44, nessuna variazione ed aggiunta può essere fatta senza la loro presenza per ciò che si riferisce alla identità delle persone da essi accertata.

Le aggiunte e variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaio abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova sottoscrizione.

Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi sopra stabiliti si reputano non avvenute.

Art 47.

Gli atti notarili debbono essere redatti in lingua italiana, o inglese, o araba.

Qualora se ne presenti la necessità, l'atto deve essere ricevuto con l'intervento di un interprete, che sarà scelto dalle parti stesse.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non può essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaio di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell'atto.

A richiesta delle parti, di fronte all'originale dell'atto o in calce al medesimo dovrà porsene la traduzione nella lingua dalle parti stesse conosciuta, da farsi dall'interprete. La traduzione dovrà essere sottoscritta dalle parti, dall'interprete, dai testimoni e dal notaio.

Art. 48.

Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò si farà menzione nel medesimo.

Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, da nominarsi dal Presidente del Tribunale Distrettuale del Distretto di residenza del sordo, tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni o gesti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento giusta il terzo comma dell'art. 47. Può essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente.

Art. 49

Se alcuna delle parti sia muto o un sordo-muto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:

— il muto o sordo-muto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà;

— se non sappia o non possa sottoscrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete, giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente.

Art. 50.

L'atto notarile è nullo, salvo ad avere la stessa efficacia probatoria della scrittura privata se è stato sottoscritto dalle parti, nei casi seguenti:

1) se è stato ricevuto dal notaio prima della pubblicazione del decreto di nomina ovvero dopo la pubblicazione del decreto di cessazione, anche temporanea, dall'esercizio;

2) se è stato ricevuto dal notaio in contravvenzione all'art. 25, n. 2.

La contravvenzione al numero 3 dell'art. 25 importa la nullità delle sole disposizioni accennate nello stesso numero;

3) se non furono osservate le disposizioni degli artt. 40, 41, 43, 47, 48, 49 e del numero 10 dell'art. 44;

4) se esso manca della data e non contiene l'indicazione del luogo in cui fu ricevuto;

5) se dal notaio non fu data lettura dell'atto alle parti, in presenza dei testimoni quando questi siano intervenuti.

Art. 51.

Nel caso in cui l'atto notarile sia dichiarato nullo per sentenza dell'autorità giudiziaria divenuta irrevocabile, il Presidente del Consiglio notarile, avuta, su richiesta della parte interessata, comunicazione del dispositivo della sentenza dal cancelliere dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunziata, provvede perchè ne sia fatta annotazione in margine dell'atto originale.

Qualora venga chiesta copia dell'atto dichiarato nullo, l'annotazione di cui sopra è trascritta anche nella copia, mediante certificato in fine od in margine della medesima.

CAPO SECONDO

(Della custodia degli atti presso il notaio e dei registri notarili)

Art. 52.

Il notaio deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro con i relativi allegati:

a) gli atti da lui ricevuti, salvo le eccezioni stabilite dalla legge;
b) gli atti presso di lui depositati per disposizione di legge o a richiesta delle parti.

A questo effetto li rilegherà in volumi per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo. Ciascuno degli allegati avrà lo stesso numero progressivo dell'atto, ed una lettera alfabetica che lo contraddistingue.

I testamenti pubblici, prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaio, prima della loro apertura e pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.

I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e su richiesta di chiunque possa avervi interesse, e gli altri dopo la loro apertura e pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili. L'ordine cronologico col quale ciascun testamento dovrà essere collocato nel fascicolo sarà determinato dalla data dei rispettivi verbali di richiesta, per i testamenti pubblici; di apertura, per i testamenti segreti; e di pubblicazione, per i testamenti olografi.

Art. 53.

Il notaio non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi previsti dall'art. 63, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge

Qualora non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaio, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull'originale dal Presidente del Tribunale Regionale. Di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito.

Di tutto il notaio prenderà nota nel repertorio, nella colonna delle osservazioni, in corrispondenza del relativo atto.

Il notaio ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinchè vi resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve far menzione in esse del processo verbale.

Art. 54

Colui che depositò un documento presso il notaio ha diritto di averne a sua richiesta la restituzione, sempre che dall'atto di deposito risulti che questo seguì nel suo esclusivo interesse.

Della restituzione è redatto dal notaio depositario analogo verbale nel quale, salvo che si tratti di scheda testamentaria, sarà trascritto per intero in documento che si restituisce.

L'atto di deposito resta presso il notaio; e tanto in esso, quanto nel repertorio, nella colonna delle osservazioni, si annota la avvenuta restituzione.

Art. 55.

Il notaio deve tenere due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servirà anche agli effetti della legge sulle tasse di registro, e l'altro per gli atti di ultima volontà. In essi deve prendere nota giornalmente, senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di numero, di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volontà, compresi tra i primi quelli rilasciati in originale.

Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterrà:

1) il numero progressivo;
2) la data dell'atto e l'indicazione del luogo in cui fu ricevuto;
3) la natura dell'atto;
4) le generalità delle parti ed il loro domicilio o la residenza;
5) l'indicazione sommaria delle cose costituenti l'oggetto dell'atto, ed il relativo prezzo o valore, ed ove trattasi di atti che abbiano per oggetto la proprietà od altri diritti reali, od il godimento di beni immobili, anche la situazione dei medesimi;
6) l'annotazione della eseguita registrazione e della tassa pagata per gli atti registrati;
7) l'onorario spettante al notaio;
8) le eventuali osservazioni.

Nel repertorio per gli atti di ultima volontà si scriveranno solamente le indicazioni contenute nelle prime quattro colonne.

I fogli dei repertori sono rigati a caselle, ed è assolutamente vietato al notaio di scrivere più di un atto in ciascun ordine di caselle.

La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori, prescritta dal presente articolo e dall'art. 52, viene continuata finchè il notaio esercita le sue funzioni nella stessa sede; trasferendosi ad altra sede, il notaio dovrà cominciare una nuova numerazione.

Il notaio deve firmare ogni foglio del repertorio, e corredare ciascun volume di un indice alfabetico delle generalità delle parti.

Art. 56.

I repertori sono forniti al notaio dal Consiglio notarile.

Ogni repertorio, prima di essere posto in uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal Presidente del Consiglio notarile, il quale nella prima pagina attesta di quanti fogli è composto.

Art. 57.

Il notaio ha l'obbligo di trasmettere all'Archivio notarile regionale, ogni mese, una copia dei repertori limitatamente alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese precedente.

Tale copia sarà sottoscritta dal notaio e munita dell'impronta del suo sigillo.

Qualora nel mese il notaio non abbia ricevuto alcun atto, trasmetterà, sempre nel termine suindicato, un certificato negativo.

Art. 58.

Nei casi in cui il notaio, adempiendo a disposizioni di legge, abbia presentato alla competente autorità il proprio repertorio, egli deve servirsi di un fascicolo supplementare di fogli, numerati e firmati dal Conservatore dell'Archivio notarile regionale, per segnarvi le indicazioni relative agli atti che riceva nel frattempo, salvo a trascriverle sul repertorio appena gli sarà restituito.

Di tale circostanza egli deve far menzione nella colonna delle osservazioni del repertorio, di contro ai numeri riportati, e i fogli a parte debbono rimanere allegati al repertorio stesso.

Le autorità cui il repertorio sarà presentato debbono sul medesimo indicare, subito dopo l'ultimo numero annotatovi, il giorno della presentazione e quello della restituzione.

Art. 59.

Il notaio, oltre i repertori, deve tenere un registro in cui con numerazione progressiva segnerà giornalmente le somme ed i valori che gli siano affidati in relazione agli atti stipulati avanti a lui o per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Da detto registro egli deve staccare le ricevute, da consegnare agli interessati, delle somme e dei valori anzidetti.

Il notaio deve poi annotare per ciascuna partita, subito dopo averle eseguite, le operazioni compiute in adempimento dell'incarico ricevuto.

Il detto registro sarà fornito dal Consiglio notarile e dovrà essere numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite per i repertori.

Non sono soggette a registrazione le somme affidate al notaio per il pagamento delle tasse inerenti agli atti.

CAPO TERZO

(Delle copie, degli estratti e dei certificati).

Art. 60.

Il notaio, finchè gli atti trovansi presso di lui conservati e sempre che continui nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati.

Egli non può permettere l'ispezione nè la lettura, nè dar copie degli atti di ultima volontà, e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.

Art. 61.

Le disposizioni dell'art. 46 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte o cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.

Le variazioni, però, od aggiunte, fatte nell'originale nelle forme stabilite nel detto articolo, saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto, e non per postilla.

Art. 62.

Il notaio deve trascrivere alla fine delle copie le procure annesse e tutti gli altri allegati all'originale, salvochè, riguardo a questi ultimi, chi richiede la copia vi abbia rinunziato. In questo caso il notaio deve far menzione nella copia della rinuncia, indicando la data e la natura degli allegati non copiati.

Le copie, gli estratti ed i certificati debbono avere alla fine la data del rilascio, essere autenticate dal notaio con la sottoscrizione, col sigillo e con la dichiarazione, quanto alle copie,di conformità all'originale. Se la copia, l'estratto od il certificato consta di più fogli, ciascun foglio sarà sottoscritto al margine dal notaio.

Oltre le accennate formalità, il notaio deve osservare, nelle copie che rilascia, quelle eventualmente stabilite da altre leggi.

CAPO QUARTO

(Degli atti che si rilasciano in originale e dell'autenticazione delle firme).

Art. 63.

Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaio può rilasciare in originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o procure o consensi od autenticazioni riguardanti gli atti necessari alla esecuzione di un solo affare, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato, nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.

Rilascerà pure in originale gli atti di cui numeri 1, 4, 5, 6, e 7 dello art. 1, e gli atti di autenticazione di cui agli artt. 40 e 65.

Art. 64.

Il notaio può trasmettere per telegrafo o per telefono il sunto o il contenuto degli atti.

Nel caso che la trasmissione si limiti ad un sunto dell'atto, il sunto verrà compilato dal notaio, che ne redigerà apposito verbale in presenza delle parti.

Il sunto come sopra redatto, deve essere trascritto sugli appositi moduli per telegrammi, dal notaio, che vi farà precedere l'indicazione in lettere del numero di repertorio dell'atto e vi apporrà la propria firma, munita dell'impronta del sigillo.

Il modulo del telegramma sarà conservato dall'ufficio telegrafico mittente, per essere da questo depositato, dopo un anno dalla data, nell'Archivio notarile regionale.

Quando si tratti di trasmissione per telefono, essa deve essere fatta e ricevuta rispettivamente e personalmente da due notai, i quali dovranno far risultare la loro identità e l'oggetto della comunicazione agli uffici telefonici.

Il notaio ricevente tradurrà in iscritto la comunicazione avuta e ne curerà la collazione col notaio trasmittente.

Tale atto verrà conservato dal notaio ricevente fra i suoi rogiti e di esso potrà rilasciarne copie.

Le comunicazioni telegrafiche e telefoniche, come sopra accertate, si presumono conformi agli atti originali fino a prova contraria.

Art. 65.

L'autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi è stesa di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaio, e quando occorrano, dei testimoni e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.

Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi, basterà che di seguito alle medesime il notaio aggiunga la propria firma.

Le scritture private, autenticate dal notaio, verranno salvo contrario desiderio delle parti, restituite alle medesime. In ogni caso, però, debbono essere prima, a cura del notaio, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro.

CAPO QUINTO

(Degli onorari e degli altri diritti del notaio e delle spese).

Art. 66.

Il notaio ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione, ad essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese ed ai diritti accessori.

Le tariffe degli onorari e dei diritti accessori e la misura delle spese dovute in rimborso sono determinate con decreto del Ministero di Grazia e Gustizia, sentito il Consiglio notarile.

Gli onorari e i diritti accessori stabiliti per le operazioni notarili sono inderogabili.

Art. 67.

Se l'atto contiene più convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni.

Quado l'atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'onorario più favorevole al notaio, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre.

Art. 68.

Quando l'atto sia nullo per causa imputabile al notaio, o la spedizione della copia, dell'estratto e del certificato non faccia fede per essere irregolare, non sarà dovuto alcun onorario, diritto e rimborso di spese.

Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di legge, il notaio deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate.

Art. 69.

Salvo quanto è disposto dall'art. 27 per le persone ammesse al gratuito patrocinio, le parti sono tenute in solido verso il notaio tanto al pagamento degli onorari e diritti accessori quanto al rimborso delle spese.

Il notaio può rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle copie, degli estratti e dei certificati, finchè l'accennato pagamento o rimborso non sia interamente eseguito, ovvero, nel caso di contestazione, depositato fino alla definizione della controversia, presso il Consiglio notarile.

TITOLO QUARTO

Del Consiglio notarile

Art. 70.

Il Consiglio notarile ha sede in Mogadiscio, presso la Corte di Appello.

E' composto:

a) del Presidente della Corte d'Appello di Mogadiscio, il quale lo presiede;
b) di un magistrato dell'Ufficio del Pubblico Ministero, annualmente designato dal Procuratore Generale della Repubblica;
c) di un notaio in esercizio, annualmente designato dal Ministro di Grazia e Giustizia.

Esercita le funzioni di segretario il cancelliere capo della Corte di Appello.

Art. 71.

Il Consiglio notarile, oltre a quelle altre attribuzioni che gli sono dalla legge demandate:

1) vigila alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione e nella condotta dei notai, ed alla esatta osservanza dei loro doveri;

2) vigila alla condotta dei praticanti e sul modo come i medesimi adempiono i loro doveri;

3) vigila alla regolare tenuta degli Archivi notarili regionali;

4) emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il suo parere sulle materie attinenti al notariato e gli Archivi notarili;

5) forma e tiene aggiornato il ruolo dei notai esercenti, degli aspiranti notai che hanno compiuto la pratica e dei praticanti notai;

6) si interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notai, e tra notai e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente allo esercizio del notariato.

Art. 72.

Le deliberazioni del Consiglio notarile sono prese a maggioranza di voti.

Il segretario compila i processi verbali delle adunanze, custodisce tutte le carte relative alle medesime, e su autorizzazione del Presidente rilascia le copie.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 73.

Il Consiglio notarile esercita, altresì, le funzioni di commissione disciplinare nei procedimenti disciplinari a carico dei notai.

Sono di competenza del Consiglio notarile l'applicazione delle pene dell'avvertimento, della censura e dell'ammenda.

TITOLO QUINTO

Archivi notarili regionali

Art. 74.

Presso ogni Tribunale Regionale è istituito l'Archivio Notarile regionale.

Conservatore dell'Archivio notarile regionale è il Cancelliere Capo del Tribunale Regionale.

Art. 75.

Nell'Archivio notarile regionale sono depositati e custoditi:

1) gli atti ed i registri appartenenti ai notai morti o che hanno cessato definitivamente o temporaneamente dall'esercizio, ovvero sono stati trasferiti in sede compresa in altra Regione;

2) le copie degli annotamenti fatti a repertorio di cui all'art. 57;

3) i moduli dei telegrammi e i verbali dei fonogrammi di cui è parola nell'art. 64.

Il Conservatore è responsabile della custodia e conservazione di tutti i documenti depositati nell'Archivio. Esso veglia al regolare andamento del medesimo, all'esatto adempimento degli obblighi imposti ai notai verso l'Archivio, e denunzia al Consiglio notarile le contravvenzioni in cui i notai fossero incorsi che dovesse rilevare.

Art. 76.

Quando sia seguito il deposito degli atti originali e dei registri, il Conservatore procederà immediatamente al loro inventario, ispezione e verificazione.

Di tali operazioni il Conservatore redigerà apposito verbale, copia del quale sarà trasmessa al Consiglio notarile.

Art. 77.

Il Conservatore permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati nell'Archivio notarile regionale, ne rilascia le copie anche in forma esecutiva, nonchè gli estratti ed i certificati.

Il Conservatore procede altresì alla restituzione dei documenti, e all'apertura e pubblicazione dei testamenti depositati in archivio, osservate le disposizioni in materia.

Le disposizioni relative alla forma degli atti notarili debbono altresì essere osservate dal Conservatore in quanto compia funzioni di notaio.

Per l'esercizio delle funzioni notarili competono al Conservatore le spettanze dovute ai notai, con riduzione alla metà degli onorari e degli eventuali diritti accessori.

Art. 78.

In ogni Archivio notarile regionale saranno compilati due indici generali per ordine alfabetico, uno per i notai, e indicherà le generalità dei notai i cui atti sono depositati, e la data del primo ed ultimo atto da ciascuno di essi rogato; e l'altro che indicherà le generalità delle parti intervenute nell'atto. Nel primo saranno indicati anche gli scaffali ove si custodiscono gli atti di ciascun notaio; nel secondo sarà enunciata la qualità e la data degli atti, ed il nome del notaio rogante.

TITOLO SESTO

Della vigilanza sui notai e sugli archivi. Delle ispezioni, delle pene disciplinari e dei procedimenti per l'applicazione delle medesime

CAPO PRIMO

(Della vigilanza e delle ispezioni).

Art. 79.

Il Ministro di Grazia e Giustizia esercita l'alta vigilanza sopra i notai e gli Archivi notarili regionali, e può ordinare le ispezioni che creda opportune.

La stessa vigilanza spetta al Consiglio notarile ed al Procuratore Generale della Repubblica.

Art. 80.

Le ispezioni di cui all'articolo precedente sono eseguite dal Presidente del Consiglio Notarile o da un consigliere da lui delegato.

Della ispezione è redatto apposito verbale, copia del quale è immediatamente trasmessa al Ministro di Grazia e Giustizia.

CAPO SECONDO

(Delle pene disciplinari)

Art. 81.

Le pene disciplinari per i notai che mancano ai propri doveri sono:

1) avvertimento;
2) la censura;
3) l'ammenda;
4) la sospensione;
5) la destituzione.

Tali pene si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi, ed anche nel caso che l'infrazione non produca la nullità dell'atto.

Art. 82.

L'avvertimento consiste in un rimprovero al notaio per la mancanza commessa, con esortazione a non ricadervi.

La censura è una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza, commessa, e copia del relativo provvedimento deve rimanere affisso per quindici giorni alla porta esterna dell'Archivio notarile regionale.

Art. 83.

E' punito con l'ammenda da Sh.So. 40 a Sh.So. 200 il notaio che contravviene alle disposizioni dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'art. 44 e degli articoli 46, 53, 57, 63 e 65, e che nella conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio contravviene alle disposizioni degli artt. 52 e 55.

E' punito con l'ammenda da Sh.So. 200 a Sh.So. 500 il notaio che contravviene alle disposizioni dell'art. 22, dei numeri 1, 8, 10, 11 e 12 dell'art. 44, e del capoverso dell'art. 60.

E' punito con l'ammenda da Sh.So. 500 a Sh.So. 1000 il notaio che durante la sospensione o la inabilitazione rilascia copie, certificati ed estratti.

Art. 84.

E' punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaio:

1) che è recidivo nella contravvenzione di cui all'art. 22;
2) che contravviene alle disposizioni degli artt. 47, 48 e 49;
3) che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati;
4) che non tiene il repertorio prescritto dall'art. 55;
5) che è recidivo nelle contravvenzioni di cui ai numeri 1, 8, 10, 11 e 12 dell'art. 44;
6) che si oppone alle ispezioni di cui all'art. 79 o le rende altrimenti impossibili.

E' punito con la sospensione da sei mesi ad un anno, il notaio che contravviene alle disposizioni del primo comma dell'art. 24, e degli articoli 25, 40, 41 e 42.

La sospensione produce la decadenza dalla qualità di membro del Consiglio notarile.

Art. 85.

E' inabilitato di diritto all'esercizio delle sue funzioni il notaio contro il quale sia stato emesso ordine di cattura, o ordine di carcerazione.

Può essere altresì pronunciata l'inabilitazione nei confronti del notaio il quale sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati previsti dall'ultimo comma dell'art. 86.

L'autorità giudiziaria che proceda contro un notaio, è tenuta a informare il Consiglio notarile, dando notizia del titolo del reato.

Art. 86.

E' punito con la destituzione il notaio:

1) che continua nell'esercizio durante la sospensione o la inabilitazione, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 83;
2) che abbandona il luogo di sua residenza in occasione di malattie epidemiche o contagiose;
3) che dolosamente non ha osservato i registri o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati;

c) che ha riportato condanna per peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa, appropriazione indebita, e in genere qualsiasi condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici o la vigilanza speciale della autorità di polizia.

Art. 87.

Salvo particolari disposizioni diverse, si applicano al notaio, per quanto riguarda gli altri registri che le leggi gli fanno obbligo di tenere, le stesse pene comminate per l'irregolare tenuta e la mancanza del repertorio.

Art. 88.

Se nel fatto imputato al notaio concorrono circostanze attenuanti la sospensione e la pena pecuniaria possono essere diminuite sino alla metà del minimo, e può essere sostituita alla destituzione la sospensione ed alla censura l'avvertimento.

Art. 89.

Si avrà la recidiva sempre che la nuova contravvenzione sia commessa nei cinque anni dalla precedente condanna.

Art. 90.

L'azione disciplinare contro i notai per le infrazioni da loro commesse si prescrive in tre anni dal giorno della contravvenzione, ancorchè vi siano stati atti di procedura.

Art. 91.

Il notaio che in qualunque modo comprometta con la sua condotta nella vita pubblica o privata la sua dignità e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, o con riduzioni degli onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita concorrenza, è punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno, e nei casi più gravi con la destituzione. La destituzione sarà sempre applicata qualora il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per contravvenzione alla disposizione del presente articolo, vi contravvenga nuovamente.

CAPO TERZO

(Del procedimento disciplinare)

Art. 92.

Il Presidente del Consiglio notarile, ricevuta comunque notizia di un fatto che comporti a carico di un notaio l'applicazione di una sanzione disciplinare, premessi tutti gli accertamenti che riterrà necessari, ne

riferisce al Consiglio notarile, il quale delibera se si debba far luogo a procedimento disciplinare.

Qualora il Consiglio decida che si debba procedere, il Presidente ne dà avviso al notaio con lettera raccomandata contenente l'indicazione precisa dell'addebito.

Nel termine di giorni venti dal ricevimento della lettera di cui al comma precedente, il notaio può presentare, con memoria scritta, le sue giustificazioni.

Decorso il termine di cui sopra e completata, ove occorre, l'istruttoria, il Consiglio delibera, udito preventivamente il notaio, qualora questi ne abbia fatto richiesta.

Art. 93.

Qualora il Consiglio notarile non ritenga di prosciogliere il notaio incolpato, infligge la pena che ritiene adeguata, se questa è nella sua competenza, dandone comunicazione al notaio ed al Ministro di Grazia e Giustizia.

Se la pena che ritiene adeguata esuli dalla sua competenza, il Consiglio notarile ne fa motivata proposta al Ministro di Grazia e Giustizia, al quale trasmette contemporaneamente copia di tutti gli atti relativi al procedimento disciplinare.

Il Ministro provvede con suo decreto, senza essere vincolato dalla proposta del Consiglio per quanto concerne la qualità ed entità della pena. Copia del decreto ministeriale è trasmessa al notaio ed al Consiglio notarile.

TITOLO SETTIMO

Disposizioni varie e finali

Art. 94.

Contro i provvedimenti amministrativi e disciplinari definitivi che lo concernono, il notaio può proporre ricorso alla Corte Suprema a sensi di legge, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 95.

L'Archivio notarile di cui all'art. 110 del vigente Ordinamento giudiziario è soppresso.

Il Conservatore di detto archivio curerà la consegna degli atti ed incarti in esso depositati al Conservatore dell'Archivio notarile regionale del Benadir entro il 31 dicembre 1962.

Art. 96.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le presenti norme o con esse incompatibili.

Art. 97.

Le spese relative al funzionamento del Consiglio notarile e degli Archivi notarili regionali sono a carico del Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 98.

I regolamenti nelle materie concernenti il notariato e gli archivi notarili sono di esclusiva competenza del Ministro di Grazia e Giustizia.

Art. 99.

Le presenti norme entreranno in vigore in tutto il territorio dello Stato il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

Mogadiscio, lì 2 marzo 1962.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro
ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro di Grazia e Giustizia
MOHAMUD AHMED MOHAMED

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.